

# Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

## Fascicolo n. 2/2019

### RECENSIONE A:

Donatella Loprieno, *Trattenere e punire. La detenzione amministrativa dello straniero*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018 e Donatella Di Cesare *Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione*, Torino, Bollati Boringhieri editore, 2017.

di Michela Tuozzo

### Stranieri ai diritti?

1. *Introduzione.* La decisione del Ministro dell'interno di non autorizzare l'approdo sulle coste italiane della nave *Aquarius* tra il 9 e il 10 giugno 2018, il tentativo di ripetere l'operazione tra il 15 e il 16 agosto 2018 con la nave *Diciotti*, il 24 gennaio 2019 con l'olandese *Sea Watch*, tutte navi con a bordo i migranti soccorsi nel mar Mediterraneo e in fuga dalla Libia, e da ultimo con la Mare Jonio; la vicenda giudiziaria, e il suo clamore mediatico, che vede imputato il sindaco di Riace Domenico Lucano, per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 co. 1 d.lgs. 286/1998), realizzatore di pratiche di integrazione dello straniero da taluni magnificate anche sul piano internazionale come un modello di ospitalità e accoglienza e, da ultimo, il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (c. d. *Decreto Sicurezza*), recante *Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, convertito nella l. 132/2018, ripropongono un'urgenza: quella di incrementare (o proprio iniziare, se si pensasse che l'attenzione al tema sia stata fin qui parcellizzata in segmenti di analisi disciplinari poco o nulla comunicanti fra loro) un discorso interdisciplinare e complesso sulle migrazioni di massa.

© 2017-2019 Diritto, Immigrazione e Cittadinanza. Tutti i diritti riservati.

ISSN 1972-4799

La sua sostanziale assenza ha ridotto la questione alla contrapposizione tra un mero vezzo moralistico e un rifiuto pregiudiziale, terreno fertile per il populismo, nostrano e non solo, con semplificazione sempre più invasiva nel dibattito pubblico.

I testi qui commentati costituiscono momenti di una riflessione importante allo scopo indicato, che attengono a due fasi diverse del percorso del cittadino straniero immigrato: l'ingresso nel territorio nazionale (e dunque il tema dell'ospitalità) e l'uscita da esso (e dunque quello della limitazione della libertà personale).

Con metodi e strumenti differenti, il *refrain* che accomuna i due libri è la sollecitazione rivolta al mondo scientifico a sottrarre l'oggetto all'approccio esclusivo – pur rilevante – di religione ed etica, adoperando le categorie filosofiche e giuridiche esistenti per interpretare scientificamente la realtà effettiva, così da sottrarlo alla narrazione frettolosa e ingannevole dei *mass media* e dei partiti populistici, riportandola al rigore degli studi e, qui, di due studiosi.

Donatella Loprieno, con *Trattenere e punire. La detenzione amministrativa dello straniero* (si veda *amplius* oltre, paragrafo 2), tratta nella sua monografia la questione spinosa di cui al titolo del volume in maniera approfondita e non banale, riproponendo e aggiornando risultati precedenti già maturi sul tema (suoi e di altri) e in particolare non manca di apportare un contributo innovativo, che fa da filo conduttore all'intero testo: è l'idea stessa di detenzione amministrativa a dover essere destrutturata e non i singoli strumenti con cui essa si realizza, che ben potrebbero essere sostituiti da altri. Ottimi sono gli spunti di riflessioni e di futuri studi che questo assunto può innescare.

Donatella Di Cesare, con *Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione* (di cui oltre, paragrafo 3), compie dal suo canto il lodevole sforzo di dare “ospitalità” agli stranieri attraverso lo sguardo lungo della filosofia: il filo principale che muove la trattazione e che si dipana – attorcigliandosi ed intessendosi con altri – nei quattro capitoli del suo testo è la convinzione che per troppo tempo tutte le scienze e anche la propria disciplina abbiano fatto passare, in modo più o meno esplicito, l'idea (se implicita, tradotta in una legislazione che si ispira a un “crittotipo”, come lo definirebbe Rodolfo Sacco) per cui l'ospitalità è una pulsione caritatevole, che può trovare soddisfazione unicamente attraverso sedi e istanze appunto religiose e più in generale etiche.

Il monito della scrittrice è chiaro e la sua polemica è rivolta principalmente alle chiusure identitarie delle politiche attuali in materia, che finiscono per ricollegarsi ai movimenti politico-culturali che già secolo scorso lanciarono il primo progetto organico di rimodellamento biopolitico del pianeta, alla cui indagine l'autrice (esperta di filosofia tedesca e dell'ebraismo contemporanei) appunto si dedica, alludendo in controluce a eventi a noi temporalmente vicini o nei quali siamo proprio immersi. La tesi che illustra è infatti che la libertà e la legittimità di scegliere con chi coabitare, muovendo da tesi etnico-identitarie, è in sostanza un'eredità del nazismo.

Nel “diritto di avere diritti” dei senza-Stato è possibile individuare il filo che unifica i due testi qui recensiti, mentre l’assenza (sopra appunto segnalata) di una seria e complessiva riflessione interdisciplinare sull’argomento non consente, a chi voglia tessere una trama esplicativa ad ampio spettro intorno al tema dell’inevitabile movimento globale dei popoli attraverso i confini degli Stati, di comprendere appieno che è proprio il diritto lo strumento che può e deve assecondare un’idea di comunicazione e coesistenza tra le genti: il fenomeno delle migrazioni di massa necessita dunque di una riflessione più matura e meno semplificante di quella appiattita sulla vetusta logica binaria e antinomica del “noi/altri”, “amico/nemico” e finalmente “buoni/cattivi”.

Scrivo opportunamente in proposito Di Cesare che «Troppo a lungo la filosofia si è crogiolata nell’uso edificante della parola “altro”, avallando l’idea di un’ospitalità intesa come istanza assoluta e impossibile, sottratta alla politica, relegata alla carità religiosa o all’impegno etico. Ciò ha avuto effetti esiziali. Anacronistico e fuori luogo, il gesto dell’ospitalità, compiuto dagli “umanitari”, quelle anime belle che credono ancora nella giustizia, è stato bersaglio di scherno e denuncia. Anzitutto da parte della politica che crede di dover governare obbedendo allo sciovinismo del benessere e al cinismo securitario (pp. 12-13)».

Loprieno, nelle sue conclusioni, sembra farle eco: «Il rischio ... è che la normalizzazione della detenzione amministrativa potrebbe essere un sintomo inequivoco di un inquietante processo di assuefazione che rende (i più) indifferenti alla quotidiana degradazione della dignità e della libertà dei migranti e, talora, suscita insofferenza verso quanti (i meno) rivendicano la pienezza di quei diritti, chiedendo che si rispettino le convenzioni internazionali e sovranazionali in materia di diritti umani e, soprattutto, la Costituzione, patrimonio di tutti. Anche dei migranti» (p. 220).

Di seguito, peraltro, viene svolta l’analisi più puntuale delle due riflessioni monografiche poste sotto la nostra lente.

2. *Donatella Loprieno e la critica giuridica della prospettiva securitaria*. L’autrice, parafrasando dichiaratamente *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, di Michel Foucault, affronta (come si anticipava) il tema della detenzione amministrativa degli stranieri.

Ella muove da una considerazione di carattere generale, ossia qualsivoglia idea giuridica non possa mai ritenersi oggettiva o asettica, posto che il diritto – in quanto strumento di regolamentazione della realtà sociale – come tale non sia mai “naturale”, bensì venga “posto” e, nella scelta tra più possibilità di atteggiarsi e positivizzarsi, debba abbandonare ogni illusione (se mai essa fosse stata nutrita e ritenuta pregevole, se non addirittura l’unica

metodologicamente corretta) di neutralità, scontato essendo ovviamente il profilo dell'ineliminabile rigore ricostruttivo e argomentativo

Questo discorso – secondo l'autrice – è tanto più pregnante quando si discorre dei cosiddetti diritti sociali (quali, tra gli altri, la salute, l'ambiente, il lavoro e le conseguenze sulla vita collettiva di un diritto a genesi – se non sempre ad esercizio – individuale come la libertà religiosa) ed in special modo di diritto dell'immigrazione, ove è fin qui prevalsa l'ottica che porta ad affrontare la crisi migratoria con strumenti di gestione dell'emergenza.

Sin da subito emerge la cifra con cui la studiosa guarda al diritto dell'immigrazione, l'idea – cioè e per l'appunto – della critica proprio della prospettiva emergenziale. Un'ottica che non è smentita, ma ribadita, dalla l. n. 46/2017 che, tra gli altri oggetti di disciplina, ha previsto l'ampliamento della rete dei Centri nei quali si realizza il trattenimento per i cittadini stranieri. L'istituto in parola è presentato quale strumento indispensabile dal legislatore e la Corte costituzionale, nella sentenza n. 105/2001, lo definisce come «la modalità organizzativa prescelta» al fine di rendere efficaci le misure dell'ordine di allontanamento e dell'ordine di respingimento irrogate dall'unità amministrativa periferica del Ministero dell'interno.

*A prison with three walls*: la quarta parete è aperta, poiché lo straniero può in qualsiasi momento sottrarsi al trattenimento amministrativo facendo ritorno verso il Paese di origine e questa è la scappatoia qualificatoria di chi ritiene che la misura detentiva non abbia carattere punitivo, ma sia volta unicamente a garantire l'effettività dell'allontanamento dal territorio nazionale. La detenzione preordinata all'allontanamento diventa allora lo strumento preordinato «all'ordinata gestione dei flussi migratori», giacché una migrazione incontrollata minerebbe molteplici beni giuridici: la sicurezza, la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli internazionali e non da ultimo lo spazio che ciascuno Stato ha rivendicato – come ha dimostrato il cammino verso la piena realizzazione della libertà di circolazione delle persone nello spazio comune dell'UE a partire dagli Accordi di Schengen – in materia di scelte di politica nazionali nella materia dell'immigrazione.

Il primo capitolo (che ragiona dei temi dei quali si è qui dato sinteticamente conto) si conclude con la considerazione della singolarità dello *ius migrandi*, concepito teoricamente con afflato universale, ma asservito nella prassi alla legittimazione del colonialismo storico.

Il secondo capitolo trascorre dall'analisi delle premesse ideologiche del contrasto alle migrazioni ai dato giuridici positivi dell'ordinamento italiano in tema, ricostruiti diacronicamente a partire dall'età liberale, passando quindi per il Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1931, individuando poi «i sintomi di quella che sarebbe diventata a breve l'istituzionalizzazione della detenzione amministrativa» (p. 84) nella cosiddetta legge Martelli (39/1990) ed approdando infine alla sistematizzazione nel Testo Unico per l'Immigrazione con il d.lgs. n. 286/1998.

Dall'*excursus* normativo (ma anche extra-normativo) emerge pienamente una questione di cui v'è ancora scarsa contezza generale: il ruolo delle suggestioni ereditate dal diritto coloniale anche nella successiva legislazione di settore.

Scriva dunque l'autrice: «Che l'Italia non abbia ancora fatto i conti col suo passato coloniale è cosa ben nota così come poco indagate sono le interrelazioni tra il diritto coloniale e quello italiano che, invece, hanno consentito l'agevole introduzione, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano di una "concezione del diritto e dello Stato per cui l'eccezione vale come regola"» (p. 80).

Sin dai suoi esordi sono riscontrabili sempre le stesse, ripetute, lacune di copertura costituzionale della materia, ossia la mancata individuazione tramite legge dei modi in cui può avvenire la restrizione della libertà personale, mentre l'art. 13, co. 2 Cost. prescrive una riserva di legge rinforzata e il legislatore è intervenuto invece unicamente con il regolamento attuativo della legge (d.p.r. 394/99).

Opportunamente viene ricordata a questo proposito la storica sentenza della Corte costituzionale n. 105/2001, già sopra richiamata, che chiarisce la portata dell'art. 14 del d.lgs. 286/98: la misura incide sul diritto inviolabile alla libertà personale e non semplicemente sulla libertà di circolazione, ragion per cui anche al cittadino straniero che si trovi destinatario di una procedura espulsiva vanno applicate le garanzie dell'art. 13 Cost.

Nonostante la premessa – di spiccato valore retorico – per la quale «le garanzie dell'art. 13 Cost. non possono subire attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti», l'autrice sottolinea il senso effettivo della pronuncia di rigetto, che ha aperto le porte agli inasprimenti legislativi successivi, *in primis* quelli della l. 189/2002 (cosiddetta Bossi-Fini).

L'ultima parte del secondo capitolo è dedicata in particolare al commento della legge 46/2017 (cosiddetta Minniti-Orlando), che senza mezzi termini ella definisce «un *restyling* di facciata», che si concreta nella scappatoia dell'individuazione di una nuova denominazione dello spazio entro cui si realizza la detenzione degli stranieri (Centri di permanenza per il rimpatrio) e nella loro moltiplicazione sul territorio, fino a prevederne uno per ogni Regione, senza dimenticare un inasprimento, costituito dall'allungamento del termine massimo di detenzione rispetto a quello previgente.

La novità di maggior rilievo – sempre con riferimento alla detenzione amministrativa – è peraltro l'introduzione dell'art. 10-ter al d.lgs. 286/98, che tenta di dare copertura normativa al cosiddetto *hotspot approach*, introdotto con l'Agenda europea delle migrazioni del 13 maggio 2015 e reso operativo in Italia con la cosiddetta *Roadmap* e le *Standard operating procedures* del Ministero dell'interno. Nonostante la previsione di una norma *ad hoc*, sono rimasti inalterati i dubbi già prima palesati in dottrina: l'art. 10-ter non stabilisce infatti se gli *hotspot* siano Centri di natura "chiusa" o "aperta", se si debba quindi parlare o

meno di trattenimento e come quest'ultimo debba essere inteso, alla luce delle garanzie irrinunciabili dell'art. 13 Cost.

L'Autrice guarda in maniera fortemente critica a tale disposizione, poiché essa contribuisce a una selezione a monte, ossia compiuta prima ancora che il migrante abbia la possibilità di presentare la sua domanda di protezione internazionale, tra i cc.dd. migranti economici e i migranti forzati, scavalcando l'*iter* procedurale più logico e infatti teoricamente previsto e inoltre violando il principio per cui il richiedente protezione internazionale non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

Il terzo e ultimo capitolo si sofferma sul rapporto tra la detenzione amministrativa e la tutela costituzionale, comprendente anche quella sovranazionale e internazionale.

Come viene qui opportunamente notato, le maggiori perplessità intorno alla tenuta del sistema della detenzione amministrativa sono state sollevate più sul piano empirico attraverso *report*, inchieste e indagini di associazioni, ovvero organizzazioni non governative, anche se sono state oggetto di rilievi altresì da parte di organi istituzionali.

La ragione principale è che la restrizione amministrativa degli stranieri non riguarda solo i profili giuridico-costituzionali, ma coinvolge ulteriori interessi e presenta evidenti implicazioni sistematiche, politiche, culturali e operative. Secondo l'autrice, in particolare, «da un lato le condizioni effettive all'interno dei Centri di detenzione amministrativa sono largamente dipendenti dai problemi della struttura giuridica fondamentale e, dall'altro per nulla conferenti ai fini del giudizio sulla loro compatibilità costituzionale» (p. 183).

Ritorna qui il richiamo a Foucault, ossia al diritto come strumento di dominazione e di potere e a tal proposito viene citato un passaggio del testo del filosofo francese *Bisogna difendere la società*, in cui sono descritti il modo di atteggiarsi del potere e la sua tendenza ad espandersi capillarmente, a oltrepassare i limiti del diritto e ad istituzionalizzarsi come strumento repressivo.

«Se, insomma – chiosa l'autrice – nei luoghi della detenzione amministrativa è prassi costante che le condizioni di vivibilità siano al di sotto della soglia di tollerabilità, è perché essi fondamentalmente non dovrebbero abitare lo stesso spazio progettato dal costituzionalismo europeo del dopoguerra e il concetto stesso di detenzione amministrativa dello straniero non dovrebbe avere cittadinanza nell'ordinamento italiano».

Dopo aver elencato le ragioni di incompatibilità della normativa della detenzione amministrativa con l'art. 13 Cost., l'ultimo capitolo del volume si conclude infine con una riflessione di carattere generale sull'(in)ammissibilità nel nostro ordinamento di una forma di limitazione della libertà personale che sia svincolata dai presupposti penalistici e con l'auspicio di futuri interventi della Corte costituzionale volti sindacare la legittimità in se stessa di tale tipo di detenzione e a non soffermarsi quindi più sul mero *quomodo*, ma sul *quid* medesimo delle misure in discorso.

3. La “filosofia” della migrazione nella riflessione di Donatella Di Cesare. Nel testo *Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione*, si pone il problema di cercare di capire il motivo per cui non esista ancora una “filosofia” della migrazione, ossia del perché il migrante sia su questo piano e in se stesso *àtopos*.

Di Cesare individua solamente nell’opera di Hannah Arendt *Noi profughi* un approccio filosofico (notevole, ma tardivo rispetto all’emergere del problema) al tema degli apolidi e dei senza Patria, ossia alla migrazione intesa come fenomeno di massa.

Arendt scriveva il saggio con cui è affrontata per la prima volta la tematica della migrazione globale dopo essere giunta lei stessa da poco negli Stati Uniti e includendosi dunque nella categoria dei rifugiati, termine che con la diaspora degli ebrei cambiò peraltro connotazione semantica, perché anteriormente alla seconda guerra mondiale indicava chi, a causa delle idee politiche e delle azioni, era costretto a fuggire, laddove nella speculazione filosofica degli ebrei su loro medesimi non si riusciva a trovare tuttavia un motivo del peregrinare, vissuto come una “colpa” di cui rispondere e per la quale dover abbandonare la casa, il lavoro, il loro Paese, gli amici, i parenti.

La seconda opera di riflessione sulla migrazione di massa è sicuramente *Le origini del totalitarismo*, della medesima filosofa, in cui il dito è puntato contro gli Stati-Nazione, in particolare quando con la fine della prima guerra mondiale l’Impero austroungarico, quello russo e quello ottomano si disgregarono e il nuovo assetto dell’Europa si compose appunto di assetti nazionali tendenzialmente omogenei, in cui non c’era posto per le minoranze etnico-culturali, linguistiche e religiose.

«Provocata e insieme rifiutata dallo Stato-Nazione, l’apolidia diventa per Arendt la grande questione politica della modernità», nota Di Cesare (p. 47): il nuovo assetto europeo consolidatosi con la seconda guerra mondiale non riusciva a riconoscere i diritti all’*a-pólis*. Apolide non è più la figura elitaria del singolo scrittore, del filosofo, dell’eroe, del politico dissenzienti, bensì è ormai anche la massa.

Orbene, la nascita e l’evoluzione dello Stato democratico non ha elaborato una risposta sufficiente alla nuova questione politica della modernità, il che, secondo la Arendt, sempre nell’analisi qui sintetizzata del suo pensiero, dipende in realtà da una matrice che resta comune allo Stato totalitario e a quello democratico, oltre la discontinuità dei due modelli, giacché gli indesiderabili sono il prodotto medesimo dello Stato-Nazione che, al di là della forma giuridico-politica assunta, in ogni caso «consegna quei paria dell’umanità alle zone di transito e ai campi di internamento, l’unico “surrogato di patria” che il mondo ha ancora da offrire ai rifugiati» (p. 49).

D’altro canto è la stessa essenza della democrazia liberale a cadere in un vero e proprio paradosso, reso evidente proprio dalla frontiera che allo stesso tempo protegge il *démos*

autoctono, qualificato come detentore della sovranità, pur se perlopiù esercitata in forma rappresentativa ed esclude da tale beneficio lo straniero, pretendendo di garantire piena eguaglianza di fronte alla legge ai soli cittadini, ossia restringendo ai soli rapporti privatistici (e tra essi a quelli di mercato) l'eguale considerazione che nei rapporti pubblicistici è invece negata. In tale quadro concettuale, il dovere di soccorrere i migranti in difficoltà o in pericolo di vita è dunque inteso come diritto e dovere di garantire al più accoglienza e accadimento, purché tali pratiche abbiano effetti temporanei.

La Di Cesare punta al contrario e più radicalmente all'obiettivo di fare riconoscere dignità, nel mondo della filosofia, allo straniero residente, che abita sul territorio e che coabita con il cittadino. Il suo contributo tenta insomma di superare la concezione kantiana del semplice "diritto di visita", ossia del diritto cosmopolitico all'ospitalità universale, o al più del diritto ad un contratto riconosciuto allo straniero che voglia insistere sul territorio per un periodo più prolungato, affinché possa diventare "coinquilino della stessa casa".

Il secondo capitolo del testo qui ripercorso ha come titolo *Fine dell'ospitalità?* e, più che una domanda (dalla risposta aperta), è una riflessione a più livelli su un'ospitalità distopica.

Si parte dal linguaggio, e più specificamente, dalla contrapposizione *noi/loro*: il primo pronome contrassegna la comunità, che include e unisce tutti i suoi membri in un corpo unico e al tempo stesso esclude *essi*, coloro che ne sono fuori.

Il problema, nota l'autrice, non peraltro tanto quello dell'utilizzazione dei pronomi, ma dalla loro funzione, poiché lo scarto tra *noi* e *loro* potrebbe essere colmato da ospitalità e non da ostilità, che «non è un odio naturale e spontaneo. Piuttosto è coltivato, nutrito, alimentato. Segue modelli, richiede schemi e tracce: il gesto discriminatorio, i concetti della mortificazione, le parole dello scherno» (p. 108), l'idea che *loro* sono i colpevoli del *nostro* malessere.

È molto significativo, nella medesima pagina, un passaggio: «In un *reportage* scritto prima che la più grande *bidonville* europea venisse smantellata, Emmanuel Carrère ha descritto rabbia, malanimo, risentimento dei cittadini di Calais, della vecchia aristocrazia operaia, ormai decaduta, e del nuovo sottoproletariato che negli immigrati ha trovato qualcuno più disgraziato da odiare». Di qui deriva quanto è accaduto nel 2015 in Europa con la chiusura della rotta balcanica, attraverso una vera e propria barriera fisica costruita con il filo spinato, attraversando Ungheria, Macedonia, Bulgaria, Serbia, Croazia e Slovenia.

In questo clima di odio, l'Europa ha implementato l'*Hotspot approach* con l'Agenda europea delle migrazioni nel maggio 2015 e siglato il 18 marzo 2016 l'accordo con la Turchia.

«La disfatta dell'ospitalità politica – insiste Di Cesare – ha provocato, quasi a mo' di riparazione, una risposta etica. Il che può essere fuorviante, se in quella risposta si legge la riduzione definitiva dell'ospitalità a un atto privato, al supplemento morale di una pratica il



cui valore è eminentemente politico. La personalizzazione rischia infatti di svuotarne il senso istituzionale» (p. 112).

Il dibattito intorno all'ospitalità si è in tale modo ridotto ad un afflato di carità, in cui si scontrano i "buoni" e i "i cattivi" e nel quale soprattutto manca un progetto politico e conseguentemente norme che lo attuino. Opporsi all'accoglienza è diventato il cavallo di battaglia dei discorsi populistici, che fomentano odio e accostano e sovrappongono, in maniera pericolosa, questo tema a quello del terrorismo e della criminalità.

Con la crisi migratoria del 2015 si è imposta nel discorso pubblico la distinzione tra rifugiato e migrante economico.

L'autrice mette in evidenza – e lo aveva analogamente fatto Loprieno nel suo testo, come si ricorderà – la non neutralità della semantica scelta, che porta alla categorizzazione vero/falso bisogno a proposito del richiedente asilo.

Ripercorrendo, poi, l'evoluzione della nozione giuridica di rifugiato, l'autrice nota anche come essa sia ferma al Protocollo del 1967 alla Convenzione di Ginevra e come non riesca più a contenere le molteplici figure di immigrati che arrivano in Europa, essendo ormai mutate non solo le condizioni storiche, ma anche quelle ambientali.

Questo onera sempre più spesso la giurisprudenza (alla quale non è concesso il *non liquet*, se investita della conoscenza di un caso) del compito di tentare di tenere il passo con il momento storico.

«La guerra civile globale non viene condotta solo con le bombe. Sfruttamento, crisi finanziarie, fuga dei capitali, corruzione, catastrofi ecologiche, fondamentalismo non sono motivi meno rilevanti della minaccia personale, della tortura, dell'arresto. Quel criterio antistorico è tenuto in piedi solo dalla logica della selezione e dalla politica del respingimento» (p. 129).

Adattamento, inclusione, inserimento, assimilazione, integrazione e naturalizzazione sono tutti i termini con cui, a seconda delle contingenze, si è designato e si designa il passaggio dall'alterità all'identità, in maniera tale che la presenza dello straniero non sia avvertita come un'invasione. Straniero naturalizzato è quindi chi ha chiesto e ottenuto il riconoscimento più importante, quello della cittadinanza; non a caso, a definirne la condizione è usata una metafora del mondo animale-vegetale: accanto alla vita naturale propria dei cittadini c'è quella degli immigrati che, *trapiantati* in un *habitat* diverso, hanno bisogno di *radicarvisi*.

Il secondo capitolo si conclude con un'immagine di grande suggestione: il parallelismo tra i barconi dei migranti e le navi dei folli raccontate (ancora una volta torna Foucault, ulteriore filo comune tra i due testi qui analizzati) nella *Storia della follia* e soggetto di tanta iconografia medievale, che trasportava lontano dalla città gli alieni, i "diversi", specialmente (anche se non soltanto) appunto stranieri, nonché con una riflessione sull'insufficienza di

un'etica senza politica intorno al tema della migrazione, sicché è necessario che la politica si occupi dello straniero quale fondamento e criterio identificatore e di unificazione della comunità, e non lasciare che di esso si occupi solo l'ordine poliziesco. «Per far sì che la “poetica dello spazio” non venga privata di ogni *ex-*, di ogni fuori, di ogni *outsider*» (p. 158).

Nel terzo capitolo ci si sofferma invece sull'abitare, notando come nel mondo della filosofia la questione venga (di nuovo) alla luce molto tardi.

Per “questione dell'abitare” non s'intende beninteso solamente una riflessione di stampo architettonico o sociale sulla crisi di case rispetto alle necessità materiali, ma ci si interroga su che cosa significhi l'idea stessa dell'umano “abitare un luogo”.

A riflettere con l'abituale profondità su questo profilo fu Heidegger, che, nel rapporto tra essere e mondo, fa risaltare il tema del soggiornare del primo nel secondo.

*Essere nel mondo* non significa semplicemente occuparvi uno spazio o un posto, ma esistere nel suo significato più ampio; l'idea che nascere in uno spazio ne implichi il possesso e la stanzialità si contrappone alla constatazione della mortalità dell'essere umano. Proprio in virtù della esistenziale *transitorietà* dell'umano (da non intendersi non solo alludendo a possibili risonanze metafisiche e ultraterrene, ma – nell'immanenza – come continuo ripensamento della esistenza di ciascuno) bisogna ripensare l'abitare come una pratica di passaggio, come una sosta fugace sulla terra. Abitare vuol dunque dire migrare senza vera sosta, secondo l'autrice, che chiosa qui chiosando il pur controverso Maestro tedesco, a lei ben noto, anche nelle pagine più oscure.

A riprova, viene svolta qui una parte del volume tra le più affascinanti, ossia la ricostruzione della fenomenologia dell'abitare partendo dal mondo antico, che incomincia con Atene, Sparta, Roma e Gerusalemme, paradigmi del modo occidentale del modo di intendere il rapporto tra essere e mondo.

Atene e Sparta sono precisamente i due modelli contrapposti dell'antica Grecia, in cui la prima celebra la sua origine e la reitera nel presente attraverso la purezza del popolo autoctono: gli Ateniesi non si sono mai mossi dalla *pólis*, garantendone così l'autenticità, sono una stirpe unica proprio perché discendono dalla stessa famiglia. L'uguaglianza vi è così genetica ed è il presupposto per quella politica e giuridica. Diversamente accade nelle altre città elleniche, come Sparta, fondata da stranieri e in cui non può esservi uguaglianza nella cittadinanza, sicché per i suoi cittadini si dovrebbe addirittura parlare di “stranieri residenti”.

Quanto al mondo romano, esso si divide tra i cittadini romani, coloro che tale carattere perdono, ad esempio per essere divenuti debitori o prede belliche dello straniero e i non ancora tali, giacché le dinamiche espansionistiche dell'Impero procedevano di pari passi con l'idea di inclusione degli altri popoli: i riferimenti normativi che scandiscono storicamente l'arco di sviluppo tematico sono costituiti dalla *Lex Julia*, dalla *Lex Plautia Papiria* e per

finire dall'Editto di Caracalla del 212 d.C., che con la *Constitutio Antoniniana* estende al massimo il riconoscimento della cittadinanza.

L'analisi prosegue con l'esame della situazione di Gerusalemme e della idea della città biblica. *Gher* traduce in ebraico la parola *straniero*, ma è parola polisemica, il cui ambito di estensione semantica può rendersi anche e proprio con la parola *abitare*. Esso è in effetti l'ebreo che viene da lontano, ma che ugualmente vive nella terra d'Israele e dunque la sua originaria estraneità, il suo essere straniero non gli impedisce di essere al contempo abitante. Il *gher* è alla fine dimora del popolo d'Israele: «La figura dello straniero scuote l'abitare, lo estranea e lo sradica dalla terra. Lo strappa al possesso, all'appartenenza, all'aver, lo trasferisce all'essere, lo rinvia a quell'esistere nel mondo che è un soggiorno transitorio. Secondo la costituzione politica della Torah tutti i cittadini sono stranieri, tutti gli abitanti sono ospiti. Il concetto di ospitalità si amplia e si approfondisce fino a coincidere con quello di cittadinanza» (p. 198).

Il volume si conclude con il capitolo che illustra che cosa implichi il *Coabitare nel terzo millennio*, che mette in evidenza tutte le difficoltà che incontra la pratica del coabitare in presenza dell'erezione di muri e frontiere, che nell'opinione di Wendy Brown (espressa nel libro *Stati murati, sovranità in declino*, qui adesivamente richiamato dall'autrice) sono indicativi di una sovranità in crisi, che per farsi valere ha bisogno di "teatralizzarsi"; dell'esistenza di frontiere capaci di far circolari le merci e allo stesso tempo di fermare le persone; di campi di raccolta, che confinano e internano; della permanente esigenza di passaporti; di fenomeni di cripto razzismo o di rifiuto etnico conclamato; dell'accoglienza intesa unicamente (e qui emerge la tesi di fondo, che ha motivato – come ha appunto si diceva all'inizio – la stesura dello studio) come istanza etica, fuori dalla politica; dell'incapacità dell'Europa di rispondere all'istanza cosmopolitica.

Che cosa vuol dire dunque e alla fin fine coabitare? Qui Di Cesare riprende ancora una volta Hannah Arendt e in particolare l'ultima parte de *La banalità del male*, con l'immagine di Adolf Eichmann, catturato in Argentina dal Mossad e processato in Israele, che si difese dall'accusa di essere stato determinante nello sterminio nazista degli ebrei, dipingendosi come una semplice rotella di un meccanismo burocratico, un mero esecutore degli ordini del *Führer*. *Tesi inaccettabile, in realtà, perché la responsabilità politica non può ridursi a gioco infantile, o a pratica burocratica, posto che anche (solo) eseguire significa in realtà non dissentire e appoggiare*. La filosofa ebrea tedesca mostra dunque la catastrofica deriva cui si è spinta la politica nazista, con la ricerca della "soluzione finale" e la spinta all'emigrazione forzata degli ebrei: stabilire – assumendone la legittimità, ma qui va ricordato il tema radbruchiano del "torto in forma legale" – chi possa coabitare sulla terra con chi e quanti invece siano condannati a non farlo.

Se però coabitare non indica una mera giustapposizione di persone su di un territorio determinato, bensì condividere uno spazio, tenendo conto di un passato diverso, ma anche della possibilità di costruire un futuro comune, la domanda finale è: «che cosa resta dell'hitlerismo? L'idea che sia possibile scegliere con chi coabitare. Arendt non lo dice con chiarezza. Ma tra le righe si avvertono apprensione e timore per un progetto che, una volta introdotto nella storia, avrebbe potuto essere ripreso. L'esito finale dello sterminio non deve far perdere di vista la costellazione politica in cui è stato concepito» (p. 154).

Le parole di Donatella Di Cesare ci mettono conclusivamente in guardia: qualsiasi tesi sull'immigrazione che si voglia fondare sulla libertà di scegliere con chi coabitare si incammina verso una politica di genocidio.

4. *Una riflessione conclusiva su un problema che invece resta aperto.* Entrambi i testi sono stati scritti e pubblicati prima dell'ultimo tassello normativo in materia di immigrazione, il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, (c.d. decreto sicurezza), convertito nella legge n. 132/2018, di cui si ricordava all'inizio.

Tale ulteriore sviluppo normativo avrebbe da un lato sicuramente interessato i temi della prima monografia (basti considerare che è stato nuovamente ampliato il termine di durata massima del trattenimento nei Centri a centottanta giorni) e, dall'altro lato, confermato le riflessioni della seconda, in ordine alla gestione emergenziale dell'immigrazione e alla forte stretta operata con riguardo agli stranieri in entrata e all'ospitalità.

Il contesto involutivo cui siamo oggi di fronte appare dunque giustificare (si pensi anche al *punctum dolens* sulla questione politico-giuridica del rifiuto da parte del Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'interno: può quest'ultimo impedire lo sbarco in un porto italiano di rifugiati, tra cui donne e bambini, e invocare a copertura della sua decisione il carattere politico di essa e quindi la propria insindacabilità, seppure la propria condotta avesse infranto convenzioni internazionali?) il titolo che ad essa si è apposto: gli stranieri nati fuori dall'area euro-unitaria rischiano (nel loro migrare, movimento insopprimibile se si viene costretti non solo dalle guerre e dalle persecuzioni, ma anche da fame, sete e disagi dagli effetti del cambiamento climatico e dai persistenti atteggiamenti predatori del mondo sviluppato, sicché – se si auspica l'«aiutarli a casa loro» – bisognerebbe innanzitutto adoperarsi a pacificare le aree di guerra, a contribuire a fare superare le discriminazioni etniche, religiose e di genere, a contrastare lo sfruttamento dei Paesi in ritardo di sviluppo da parte di quelli ricchi) di restare tali innanzitutto di fronte al riconoscimento e al godimento dei diritti umani fondamentali.